



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

Determina del Responsabile di Settore N. 199 del 11/12/2023

PROPOSTA N. 2524 del 11/12/2023

OGGETTO: Esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE): determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa

Premesso che:

- con determina n. 173 del 30.12.2022 è stato affidato all'operatore economico "Asilo Albergo per Cani s.a.s." di M. Di Francescantonio & C. con sede a Castellalto (TE) in Via C. di Giorgio n. 25 – P.IVA n. 01559450679 l'esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), ai sensi della L. R. 47/2013;
- il precedente affidamento si conclude il 31.12.2023;

considerato che in data 08.11.2023 il personale della Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo nella struttura di ricovero accertando che tutti gli animali erano tenuti in ottime condizioni;

preso atto dei giudizi più che lusinghieri espressi dalle associazioni "Animalisti Volontari Pescara" e "Qua la Zampa" nei confronti della struttura e delle modalità di gestione degli animali ricoverati, che confermano la valutazione positiva espressa dal personale della Polizia Locale;

preso atto della proposta di rinnovo della convenzione formulata dall'operatore economico con nota pec acquisita al protocollo dell'ente n. 35650 del 04/12/2023;

ribadita la necessità di dover dare continuità al servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) ai sensi della L. R. 47/2013, trattandosi di un servizio la cui esecuzione è stabilita dalla Legge che, interrompendosi, rischierebbe di mettere a repentaglio anche la salute e l'incolumità pubblica;

ritenuto di poter aderire alla proposta di rinnovo per come formulata nella nota prot. 35650/2023 perché prevede modalità di gestione degli animali analoghe alla precedente e, nonostante preveda un aumento della tariffa giornaliera per singolo cane da € 2,80 + iva/giorno ad € 3,00 + iva/giorno, tale incremento (+7,1%) è lievemente inferiore al valore dell'inflazione media degli ultimi 12 mesi (periodo Novembre 2022 - Ottobre 2023), uguale a 7,5% (fonte [Inflazione media Italia dal 1956 al 2023 \(rivaluta.it\)](https://www.rivaluta.it/));

dato atto che:

1. ai sensi della vigente L. R. 18 dicembre 2013 n. 47 recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione", ai Comuni compete l'esercizio dei compiti elencati nell'articolo 5, tra cui quelli indicati alla lettera d) del comma 2: "individuano le strutture di ricovero deputate alla funzione di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;"
2. le strutture di ricovero sono meglio definite nel successivo articolo 6 della citata L.R. 47/2013 il quale, al comma 3, stabilisce l'istituzione presso il competente Servizio Veterinario della Regione Abruzzo dell'Albo Regionale delle strutture di ricovero;
3. l'articolo 16 della citata L.R. 47/2013 disciplina le procedure di cattura, custodia e ricovero degli animali;
4. l'articolo 24 della L.R. 47/2013 prevede l'istituzione dell'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali;
5. le attività di accertamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla citata L.R. spettano ai Corpi di Polizia Municipale, agli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L., alle Guardie Zoofile Volontarie con la qualifica di Guardia Particolare Giurata e, comunque, a tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (art. 25);

6. i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di cui alla citata L.R. – determinate tra il minimo di € 75,00 ed il massimo di € 450,00 – sono destinati ai singoli Comuni sul cui territorio è avvenuta l'infrazione (art. 26);

ribadito che

1. l'Ente intende perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 47/2013 adempiendo agli obblighi richiamati in premessa adottando - di concerto con il Servizio Veterinario della ASL e le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie che operano in ambito regionale - tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di sua proprietà, garantendo la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni e, con la collaborazione di queste ultime e del Servizio veterinario della ASL, realizzare anche campagne informative/promozionali finalizzate alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e dei gatti di proprietà, valutando anche la predisposizione di Sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti degli animali (art. 5, lett. I), L. R. 47/2013);
2. la procedura che si intende avviare con il presente atto non preclude il raggiungimento degli scopi di cui al precedente punto n.1; né preclude la possibilità da parte dell'Ente di studiare ed individuare ulteriori e differenti modalità nella gestione del cosiddetto "fenomeno randagismo", alternative o aggiuntive rispetto al mero servizio di custodia e ricovero dei cani randagi catturati e/o recuperati;

preso atto della bozza di scrittura privata trasmessa dall'operatore economico in allegato alla citata prot. n. 35650/2023, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che la bozza di scrittura privata dovrà essere modificata e adattata alle esigenze del Comune di Città Sant'Angelo e sottoposta a successiva ratifica ed accettazione da parte dei contraenti, al fine di rendere operativo l'affidamento del servizio;

accertato che nell'anno di gestione il numero di cani mediamente detenuto non è mai stato superiore a 10, anche tenendo conto della proficua collaborazione con le citate associazioni animaliste, le quali hanno sempre provveduto in tempi molto rapidi a promuovere l'adozione degli animali detenuti presso la struttura;

ritenuto congruo prevedere una spesa di € 10.00,00 per il periodo di affidamento;

richiamato il D. Lgs. 31 marzo 2023, n 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», ed in particolare:

1. l'articolo 50, che testualmente prevede: *"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
 - a. *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - b. *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; [...]"*;
2. il comma 2 dell'articolo 55, che testualmente prevede: *"I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea."*
3. il comma 1 dell'articolo 226, che testualmente prevede: *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023."*;
4. l'articolo 229, che testualmente prevede: *"1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023."*

considerato che non vi sono convenzioni Consip utilizzabili per l'acquisizione del servizio in questione;

ritenuto di poter procedere secondo le modalità indicate sub lettera b) del comma 1° dell'articolo 50 del D. Lgs. 36/2023, in applicazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 36/2023: *"Articolo 1. Principio del risultato. 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del*

presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.”

dato atto che:

1. l'oggetto del contratto è il servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), ai sensi della L. R. 47/2013;
2. la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto ex art. 50, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
3. la forma del contratto è secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023: *“In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.”*;
4. le clausole ritenute essenziali sono:
 - a. il servizio deve essere svolto senza soluzione di continuità per evitare che i cani detenuti vengano reimmessi sul territorio con il rischio di mettere a repentaglio anche la salute e l'incolumità pubblica;
5. il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 6 bis della legge 241/90;
6. all'affidamento è attribuito il CIG n. Z0C3DAE876;
7. l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

richiamata la Delibera ANAC 20 dicembre 2022, n. 621 di Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 veniva rideterminata in aumento la misura della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti per le gare pubblicate a partire dal 01/04/2023 nella misura che segue:

| Importo posto a base di gara | Quota stazioni appaltanti | Quota operatori economici |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Inferiore a € 40.000</i> | <i>Esente</i> | <i>Esente</i> |

richiamato l'allegato I.4 al codice dei contratti che individua il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. In particolare, la Tabella A presente nell'Allegato I.4 definisce il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto. Di seguito il valore dell'imposta di bollo calcolata sulla base dell'importo del contratto:

| | |
|--|--------------------------|
| Tabella A - Valori dell'imposta di bollo | Imposta (valori in euro) |
| Fascia di importo contratto (valori in euro) | |
| < 40.000 | esente |

visto il D. Lgs. n. 118/2011;

visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto lo statuto comunale;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

visti gli articoli 182 e ss. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il corretto procedimento per le fasi della spesa;

richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/12/2023 di approvazione del DUP 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 05/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

accertata la propria competenza ai sensi del decreto n. 18 del 15/12/2020 con il quale il Sindaco pro tempore ha individuato lo scrivente quale responsabile del Settore 4° Polizia Municipale, attribuendogli i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che:
 - a. l'oggetto del contratto è il servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), ai sensi della L. R. 47/2013;
 - b. la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto ex art. 50, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
 - c. la forma del contratto è secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023: *“In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.”*;
 - d. le clausole ritenute essenziali sono:
 - i. il servizio deve essere svolto senza soluzione di continuità per evitare che i cani detenuti vengano reimmessi sul territorio con il rischio di mettere a repentaglio anche la salute e l'incolumità pubblica;
3. di approvare la proposta di convenzione per lo svolgimento del servizio di che trattasi, acquisita al prot. n. 35650 del 04.12.2023, formulata dall'operatore economico “Asilo Albergo per Cani s.a.s.” di M. Di Francescantonio & C. con sede a Castellalto (TE) in Via C. di Giorgio n. 25 – P.IVA n. 01559450679, allegata al presente atto per costituirne parte integrante;
4. di dare atto che la bozza di scrittura privata allegata alla proposta di convenzione di cui al precedente punto dovrà essere modificata e adattata alle esigenze del Comune di Città Sant'Angelo e sottoposta a successiva ratifica ed accettazione da parte dei contraenti, al fine di rendere operativo l'affidamento del servizio;
5. di affidare all'operatore economico “Asilo Albergo per Cani s.a.s.” di M. Di Francescantonio & C. con sede a Castellalto (TE) in Via C. di Giorgio n. 25 – P.IVA n. 01559450679 l'esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), ai sensi della L. R. 47/2013;
6. di assumere impegno di spesa per complessivi € 10.000,00 per l'esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), ai sensi della L. R. 47/2013;
7. di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 secondo la seguente ripartizione:
 - a. € 4.000,00 sul capitolo 2405 articolo 0 del bilancio anno 2023;
 - b. € 6.000,00 sul capitolo 2405 articolo 0 del bilancio anno 2024;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013 e che alla pratica è stato attribuito il numero 869/2023;
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000);

11. di comunicare ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 267/2000, specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è il RUP nella persona del sottoscritto dott. Luca Marzuoli.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2524 del 11/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 11/12/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2524 del 11/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|--|----------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2023 | 2405 | 937 | 1 | 11 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 4.000,00 |
| 2023 | 2405 | 938 | 1 | 11 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 6.000,00 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il 11/12/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3024

Il 11/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2039 del 11/12/2023 con oggetto: **Esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE): determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARZUOLI LUCA il 11/12/2023.